



Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione

Coordinamento MINISTERO INTERNO

Piazza del Viminale 1 - 00184 Roma - tel. 06/46525905 - fax 06/4871073

Sito web: www.uil-interno.it e-mail interno@uilpa.it - info@uilinterno.it

CIRCOLARE N. 72
27 NOVEMBRE 2013

ALTRE FREGATURE!

Gli effetti nefasti delle norme che colpiscono le pensioni produrranno ulteriori conseguenze negli anni a venire, mano a mano che ognuno di noi...**credendo**...di poter andare in pensione scoprirà, a sue spese, la reale portata della pseudo riforma.

E' illuminante, a tal proposito, l'allegata circolare della Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie e Strumentali che chiarisce come verranno applicate tali norme dagli istituti di previdenza.

Continuano a preoccuparsi di ritardare le nostre pensioni "eludendo il problema", senza incidere sulla reale insostenibilità del sistema previdenziale italiano.

Per risolverlo:

BISOGNA ASSUMERE GIOVANI E STABILIZZARE I PRECARI

Questa non è una ricetta da premio nobel dell'economia, ma semplicemente da brava massaia...Di esse ce ne vorrebbero di più in Parlamento!!!



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER
LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI

Circolare n. 17
26/11/2013

ALLE PREFETTURE - UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO	<u>LORO SEDI</u>
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>TRENTO</u>
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	<u>BOLZANO</u>
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	<u>TRIESTE</u>
ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA	<u>AOSTA</u>
AL COMMISSARIO DELLO STATO PER LA REGIONE SICILIANA	<u>PALERMO</u>
ALL'APPRESENTANTE DEL GOVERNO PER LA REGIONE SARDEGNA	<u>CAGLIARI</u>
ALLE QUESTURE	<u>LORO SEDI</u>

OGGETTO: Pensione anticipata personale di IP Amministrazione Civile dell'Interno

I requisiti previsti dal D.L. 06.12.2011 convertito, con modificazioni, dalla Legge 22.12.2011, n. 214, per l'accesso alla cd "pensione anticipata", concernente la possibilità di conseguire il trattamento pensionistico alla maturazione di un'anzianità contributiva pari a 42 anni e 1 mese per gli uomini e a 41 anni e 1 mese per le donne, vengono aumentati di un mese per l'anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dall'anno 2014, fermi restando gli adeguamenti alla speranza di vita a decorrere dal 01.01.2013. Non è richiesta un'età anagrafica minima per accedere alla pensione anticipata. Tuttavia, qualora i previsti requisiti contributivi vengano conseguiti prima del compimento dei 62 anni di età, si applica una penalizzazione sul valore del trattamento pensionistico, pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo, entro un massimo di 2 anni, e a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore rispetto ai 60 anni di età.

La menzionata penalizzazione incide sul totale delle anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 2011.

Successivamente, la Legge 24.02.2012, n.14 ha precisato, limitatamente ai dipendenti che maturano l'anzianità contributiva per accedere alla pensione anticipata entro il 31.12.2017, che le penalizzazioni, di uno o due punti percentuali, non operano se l'anzianità contributiva "derivata" esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER
LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
DIREZIONE CENTRALE PER I LE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI

Nel computo delle anzianità di servizio, pertanto, si valutano solo i giorni di lavoro effettivo, oltre alla maternità (obbligatoria), la leva, le assenze per malattia o infortunio.
Viceversa, secondo le prime indicazioni finora fornite dal competente Ente previdenziale, non sono considerate "prestazione effettiva di lavoro" e, pertanto, sono da valutare in tema di penalizzazione, le seguenti tipologie di assenza:

- I permessi mensili previsti dall'art. 33 della legge 104/1992 (sia fruiti per l'assistenza a familiari con disabilità che quelli usati dalle stesse persone con disabilità lavorattici);
- I congedi retribuiti per l'assistenza a familiari con grave disabilità (art. 42, Dlgs 151/2001);
- Le maggiorazioni di servizio virtuali a qualsiasi titolo (invalidità L. 388/2000, vittime del terrorismo, amianto ecc.);
- I periodi relativi a riscatto laurea, specializzazione, diplomi professionali anche se oggetto di ricongiunzione (L. 29/1979);
- Le assenze per sciopero;
- I periodi di disoccupazione se non hanno dato titolo all'accesso alla cassa integrazione guadagni, anche se oggetto di ricongiunzione (Legge 29/1979).

In caso di fruizione di congedi della tipologia sopra elencata, i dipendenti che non hanno ancora compiuto 62 anni di età (fino alla data del 31 dicembre 2017), al fine di non incorrere nelle previste penalizzazioni, potranno prolungare l'attività lavorativa di un numero di giorni di servizio effettivo pari alle assenze effettuate. Per maggiore chiarezza, si precisa che gli stessi congedi, invece, sono considerati utili per elaborare il computo delle anzianità di servizio maturate.

Nel far riserva di ulteriori comunicazioni, qualora vengano forniti successivi elementi informativi da parte dei competenti Organi, si invitano codesti Uffici a tenere apposita contabilità delle assenze sopra evidenziate, nel corso dell'intera vita lavorativa dei dipendenti, al fine di poter produrre la relativa certificazione al competente Istituto previdenziale.

Si invitano gli uffici in indirizzo a voler curare la massima diffusione della presente circolare al personale dell'Amministrazione Civile dell'Interno.

La presente circolare, è rinvenibile presso l'indirizzo <http://intraperscv.interno.it> nello spazio dedicato INFOPENSIONI.

IL DIRETTORE CENTRALE
Latini

fe